



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la nota prot. 32630 del 06.12.2023 con cui la Guardia di Finanza II° Gruppo Napoli, ha richiesto la temporanea disponibilità di una porzione dell'area antistante la Stazione Marittima del porto di Napoli, al fine di consentire la sosta dei veicoli appartenenti ai militari che parteciperanno all'iniziativa denominata "Natale del Finanziere" prevista per il 15.12.2023 presso la sede del Comando Regionale GdF;

**RILEVATO** che non sono previste ormeggiare navi da crociera né altri utilizzi dell'area nella data richiesta;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente Ufficio Security, Safety, Ordinanze in merito all'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.

**ORDINA**

**Art. 1**

In occasione dell'evento "Natale del Finanziere", previsto per il 15.12.2023, la porzione lato levante dell'area antistante l'edificio Stazione Marittima - scalone B è temporaneamente destinata alla sosta delle autovetture appartenenti ai militari della GdF che partecipano all'evento.

**Art.2**

Resta ad esclusivo carico del richiedente Comando GdF la piena responsabilità sulla gestione dell'area temporaneamente affidata ed ogni eventuale onere di custodia delle auto. I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

**Art.3**

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Napoli, li 12 DIC 2023

**IL PRESIDENTE**